



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20055** –

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Registro Interno n. 88

Registro Generale n. 561

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO**

Assunta nel giorno 19-10-2020

OGGETTO: Modifica per errore materiale det. registro generale n. 537 del 06/10/2020 di approvazione progetto di servizio per l'affidamento in appalto del servizio di sgombero neve e disgelo stradale del Comune di Vimodrone

Premesso che:

- con determinazione registro generale n. 537 del 06/10/2020 si è approvato il progetto di servizio per l'affidamento in appalto del servizio di sgombero neve e disgelo stradale del Comune di Vimodrone composto dai seguenti elaborati tecnici:
Capitolato Speciale Prestazionale, Allegato A, Allegato B, Allegato C al capitolato, Stima servizio + elenco prezzi + stima manodopera, DUVRI, Schema di contratto;
- con la sopra citata determinazione registro generale n. 537 del 06/10/2020 si è altresì assunta la determinazione a contrarre, assumendo l'impegno di spesa all'uopo necessario, per dare avvio alla procedura aperta ex articoli 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 sopra soglia comunitaria per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'appalto di che trattasi, demandando la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;

Verificato come con determinazione registro generale n. 553 del 12/10/2020 l'ufficio comune operante come centrale unica di committenza ha approvato gli atti di gara costituiti dal bando, disciplinare e allegati ed ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara alla GUE in data 16/10/2020 ed alla GURI con pubblicazione avvenuta in data odierna, 19/10/2020;

Dato atto come:

- per errore materiale nella richiamata determinazione a contrarre R.G. n. 537 del 06.10.2020 sia stata indicata la durata del servizio in modo errato: durata anni 2 con opzione di eventuale estensione di una ulteriore annualità, anziché il periodo corretto

previsto nel progetto di servizio e nella quantificazione economica dello stesso, che è il seguente: durata del servizio mesi 36 oltre eventuale opzione di estensione di ulteriori mesi 24 e tale errore sia stato riportato nel bando di gara pubblicato:

- la stessa indicazione temporale, ancorchè formalmente corretta, non risulta tuttavia chiaramente espressa nel capitolato di gara laddove all'art. 2 – Durata del servizio, si indica la durata di anni 3 (tre) con possibilità di estensione di ulteriori anni 2 (due) anziché, come più correttamente: durata del servizio mesi 36 oltre eventuale opzione di estensione di ulteriori mesi 24 e si ritiene di operare una modifica al capitolato in tale senso;

Rilevato come, a seguito delle sopra indicate rettifiche, sarà necessario operare conseguentemente anche delle modifiche degli atti di gara, compresa una proroga dei termini per la ricezione delle offerte e l'espletamento della procedura, che si ritiene congruo operare, prevedendo, quale nuovo termine per la ricezione delle offerte la data del 10/11/2020 alle ore 09.00 e quale data di apertura delle offerte il 10/11/2020 alle ore 10.00;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile dell'Ufficio come operante come Cuc;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come cuc

Rilevato come ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il combinato disposto dall'art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visto:

- la delibera di C.C. n. 85 del 19/12/2019 di approvazione della nota di aggiornamento DUP 2020/2022;

- delibera di C.C. n. 86 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la delibera di G.C. n.211 del 23/12/2019 di assegnazione delle dotazioni di competenza PEG triennio 2020-2022;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità ed il vigente Regolamento di Organizzazione;
- Visto il decreto n. 6 del 20/05/2019 di nomina del responsabile del Settore Tecnico

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati

1. Di approvare le seguenti rettifiche agli elaborati progettuali sopra riportati, nello specifico al capitolato tecnico facente parte del progetto di gestione del servizio di sgombero neve e disgelo stradale Comune di Vimodrone:

Art. 2 - Durata del servizio:

Anzichè:

“ L’Affidamento avrà una durata complessiva di **3 (tre) anni** a decorrere dalla data di avvio del servizio attestato con sottoscrizione di apposito verbale, con possibilità di estensione di ulteriori **2 (due) anni** a insindacabile scelta dell’amministrazione comunale e con obbligo dell’affidatario...”

Deve intendersi:

“ L’Affidamento avrà una durata complessiva di **36 mesi** a decorrere dalla data di avvio del servizio attestato con sottoscrizione di apposito verbale, con possibilità di estensione di ulteriori **24 mesi** a insindacabile scelta dell’amministrazione comunale e con obbligo dell’affidatario...”

2. Di dare atto che, a seguito delle rettifiche sopra indicate al punto 1, il testo del capitolato è quello contenuto nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e conseguentemente in tal senso si modifica la determinazione registro generale n. 537 del 06/10/2020.

3. Di trasmettere all’ufficio comune operante come centrale unica di committenza il presente atto affinché proceda, conseguentemente, a modificare gli atti di gara, operando contestualmente anche una proroga dei termini per la ricezione delle offerte e per l’effettuazione della gara, rispetto a quella inizialmente prevista negli atti approvati e pubblicati, prevedendo, quale nuovo termine per la ricezione delle offerte la data del 10/11/2020 alle ore 09.00 per la ricezione delle offerte e la data del 10/11/2020 alle ore 10.00 per l’espletamento della gara.

4. Di dare atto che il presente provvedimento non coperta visto di regolarità contabile e

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
TENCONI CARLO